



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO n.9
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR,
RISORSE IDRICHE, CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(assunto il 30 DIC. 2015 prot. N. 1418)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 16716 del 30 DIC. 2015

OGGETTO: proroga consensuale degli affidamenti per il trasporto pubblico locale su gomma ex art. 5, paragrafo 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 e approvazione schema di atto integrativo.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 419 del 28 Settembre 2012, in attuazione dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, sono stati individuati e perimetrati, quali bacini ottimali e omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale, un bacino unico per i servizi ferroviari e cinque bacini per i servizi automobilistici;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 468 del 9 Dicembre 2013, è stata rideterminata la scadenza del termine per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma alla data del 31 Dicembre 2015, ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, nonché in conformità con quanto previsto dall'art. 8, par. 2 del Regolamento 1370/2007/CE e dall'art. 61 della legge 23/07/2009 n. 99;
- la configurazione dei bacini ottimali ed omogenei per il servizio di trasporto pubblico locale è stata modificata con la Delibera della Giunta Regionale n. 399 del 13 Ottobre 2015, con la quale è stato definito il perimetro di un unico bacino quale dimensione territoriale ottimale per l'affidamento dei servizi di trasporto corrispondenti all'intero territorio della Calabria, ivi inclusi i servizi di trasporto su gomma precedentemente articolati su n.5 bacini;
- con la medesima Delibera di Giunta Regionale n.399/2015 è stato approvato il disegno di legge recante "*norme per i servizi di trasporto pubblico locale*" (nel seguito solo *legge TPL*);
- il disegno di *legge TPL* ha recepito le indicazioni rese con Delibera n. 49 del 2015 dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- la *legge TPL* è stata approvata dal Consiglio Regionale della Regione Calabria nel corso della seduta del 22 Dicembre 2015;
- la *legge TPL* istituisce quale ente di governo del bacino unico regionale, l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (nel seguito *ART-CAL*), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione, e che assume la funzione di provvedere all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di servizio;
- l'art. 22 della *legge TPL* denominato: *Provvedimenti urgenti per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale*: riporta testualmente "*Al fine di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale, i cui attuali affidamenti sono in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, e nelle more dell'effettivo affidamento dei predetti servizi da parte dell'ART-CAL, in attuazione dell'articolo 13 e dell'articolo 16, la Regione può assumere le determinazioni in ordine all'adozione di provvedimenti di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. I provvedimenti di emergenza di cui al presente comma hanno decorrenza dal 1 gennaio 2016 e una durata, non prorogabile, non superiore a due anni.*"
- il Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia riporta testualmente: "*L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.*"

- la circostanza per la quale solo all'atto dell'approvazione della richiamata *legge TPL*, intervenuta in data 22.12 u.s., è stato individuato l'Ente di governo titolato all'affidamento dei servizi a norma delle richiamate disposizioni di legge, ha comportato che ad oggi non sono state concretamente avviate le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi prescritte dall'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- quanto precede, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei contratti di servizio vigenti con gli attuali affidatari dei servizi di trasporto su gomma, fissata, come specificato in premessa, al 31.12.2015 ed espressamente richiamata in *legge TPL*, configura il concreto rischio della interruzione dei servizi;
- sussistono, pertanto, i presupposti dell'urgenza per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art.5 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007, nonché dell'art.22 della richiamata *legge TPL*, tesi a fronteggiare il pericolo di imminente interruzione del servizio;
- gli attuali affidatari dei servizi di trasporto su gomma, in esito all'incontro tenutosi in data 28 Dicembre 2015, per come riportato nel verbale in atti, hanno espresso il consenso alla proroga degli affidamenti ad essi in carico, con durata di due anni, alle condizioni espresse nell'atto integrativo il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- le ulteriori condizioni dell'affidamento, per come espresso nell'atto integrativo di cui sopra, sono quelle riportate nei contratti di servizio vigenti e negli atti integrativi già precedentemente sottoscritti;
- la proroga dei servizi affidati deve comunque mantenere impregiudicato il limite delle risorse finanziarie disponibili nonché il rispetto dei programmi di esercizio annualmente approvati dalla Regione Calabria e/o - in caso di subentro - dall'Ente di governo individuato dalla citata *legge TPL*, rimanendo comunque salve ulteriori riduzioni derivanti dall'applicazione della normativa regionale e nazionale che incidono sul valore complessivo degli affidamenti prorogati;

Considerato che:

- è necessario ed imprescindibile garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, e scongiurarne l'interruzione, nelle more della concretizzazione degli ulteriori passaggi che conferiscono piena operatività alle previsioni della richiamata *legge TPL*;
- le previsioni della *legge TPL* rispondono alle prescrizioni imposte dall'art. 3-bis del DL 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n.148/2011 e costituiscono atti necessari per determinare una nuova e complessiva riorganizzazione del sistema di *governance* del servizio di trasporto pubblico locale della Regione;
- il perfezionamento degli affidamenti a soggetti individuati a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, sarà possibile solo alla conseguita completa operatività di ART-CAL, Ente di governo individuato dalla *legge TPL*;
- la Regione, nelle more di quanto precede ed in continuità con le funzioni esercitate fino alla data di entrata in vigore della citata *legge TPL*, rimane titolata ad assumere le funzioni alla stessa attribuite dalle norme regionali previgenti;
- la continuità del servizio di trasporto pubblico su gomma può essere garantita alle medesime condizioni dei contratti di servizio già sottoscritti con gli attuali affidatari e nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse regionali e statali che saranno iscritte nei bilanci per il biennio di proroga concesso con il presente provvedimento. Quanto precede, in considerazione del fatto che gli attuali affidatari hanno formalmente acconsentito, come da verbale in atti, alla proroga consensuale per un biennio, alle condizioni espresse nell'atto integrativo il cui schema è allegato al presente atto per farne parte integrante;

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale" ed in particolare:
- l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
- la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante "*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*";
- il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante "*separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*";
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- la L.R. n.8 del 4/02/2002 recante "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";
- la L.R. n.34 del 2002 e s.m. i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14.05.2007 n.258 con la quale è stato modificato l'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11.02.2015, n. 24 con cui l'ing. Domenico Pallaria è stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n.5 "Infrastrutture – Lavori Pubblici, Mobilità";

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di disporre, ai sensi delle norme di legge e regolamento comunitario richiamate in premessa e al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico su gomma, la proroga consensuale dei contratti di servizio agli attuali affidatari, che hanno a riguardo già espresso il consenso preventivo, alle condizioni previste dallo schema di atto integrativo rimesso in allegato al presente provvedimento. La durata della proroga è disposta per un periodo di due anni, decorrenti dal 01.01.2016;
2. di approvare, per effetto di quanto riportato al punto 1 del presente provvedimento, l'allegato schema di atto integrativo ai contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma che, in aggiunta ai contratti di servizio vigenti, si pone a completamento della disciplina dei medesimi servizi;
3. di dare atto che la proroga di cui al punto 1 è disposta nelle more dell'operatività dell'Ente di governo istituito con la *legge TPL* e che i correlati rapporti intercorrenti con gli affidatari, per come sopra prorogati, sono sottoposti alla condizione risolutiva in merito all'affidamento dei medesimi servizi ai sensi del paragrafo 3 dell'art.5 del citato Regolamento (CE) N.1370/2007;
4. di provvedere, nel rispetto delle condizioni di proroga di cui al punto 1, al perseguimento di tutti gli obiettivi per lo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico locale sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e richiamati all'art. 2 della *legge TPL*;
5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente e di notificare la presente deliberazione a tutti gli

affidatari dei servizi su gomma e ferro, nonché ai Comuni dove si svolgono i servizi del trasporto pubblico locale e ai Dipartimenti interessati;

Il Dirigente di Settore
Ing. Marco Merante

Il Dirigente Generale
Ing. Domenico Pallaria



REGIONE CALABRIA

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO

- 1. la proroga consensuale avrà durata di due anni decorrenti dal 1.1.2016, durante i quali l'affidamento verrà disciplinato alle medesime condizioni fissate nei contratti sottoscritti, da ultimo, nel 2013 e nei relativi atti integrativi vigenti;
2. i programmi di esercizio saranno determinati dal soggetto Committente annualmente e nei limiti delle disponibilità del bilancio di previsione degli anni 2016-2017;
3. la proroga è sottoposta alla condizione risolutiva dell'affidamento dei medesimi servizi ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1370/2007;
4. il verificarsi delle condizioni di cui al punto 3 non comporta alcun indennizzo o ulteriore onere a carico della Regione;
5. nel rispetto delle condizioni di contratto e di proroga, di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano che intendono provvedere al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della Legge sul trasporto pubblico locale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2015;

Le Società Consortili, nel termine di 15 giorni dall'effettiva decorrenza della proroga, provvedono a produrre la modulistica debitamente compilata utile per le verifiche di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

